



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara**



Serata di aggiornamento professionale 27 Marzo 2014



**RASSEGNA STAMPA MESE DI MARZO:
LEGGI E PRASSI**

Destinazione 5 per mille dell'IRPEF



- Circolare Agenzia delle Entrate 20.03.2014 n.7
Beneficio prorogato all'esercizio finanziario 2014

21.03.2014 Apertura della procedura di iscrizione

Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Agenzia delle entrate entro il **30 giugno 2014**. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Destinazione 5 per mille dell'IRPEF



- **07.05.2014** Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
- **20.05.2014** Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
- **30.06.2014** Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e al Coni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
- **30.09.2014** Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

Ris. Agenzia delle Entrate 19.03.2014 n.32



- Il DL 69/2013, modificando l'art. 19 del DPR 602/73, ha sancito che la decadenza dalla dilazione delle somme iscritte a ruolo si verifica con il mancato pagamento di otto rate del piano, anche non consecutive, e non più con il mancato versamento di due rate consecutive.
- Tale novità opera anche con riferimento ai piani di dilazione già in essere al 22.06.2013 data di entrata in vigore del DL 69/2013 , purchè, a quella data, non fosse già intervenuta la decadenza.

Equitalia – definizione agevolata delle cartelle



- Termine: **31 marzo 2014** (prorogato con il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014)

La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Equitalia – definizione agevolata delle cartelle



- Tributi per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni:

Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);

Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);

Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Equitalia – definizione agevolata delle cartelle



Tributi per i quali **non** è possibile usufruire delle agevolazioni:

- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (**Inps, Inail**);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali

Equitalia – definizione agevolata delle cartelle



Agevolazioni:

- Non si pagano gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Cass. 25.03.2014 n.6947



Dichiarazione presentata in ritardo disconoscimento del credito riportato a nuovo

Il contribuente non può riportare a nuovo il credito (nella specie, IRPEG) derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa.

L'omessa dichiarazione, infatti, equivale al mancato computo del medesimo, "e viene a perdersi definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno".

Cass. 11.12.2013 n.27678



La tardiva registrazione dei corrispettivi, relativi ad operazioni imponibili, nell'apposito registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72 ha natura di violazione meramente formale.

Secondo la Cassazione, il ritardo nella annotazione nel registro dei corrispettivi non determina, di per sé, un effettivo impedimento all'esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, né viene arrecato un danno patrimoniale all'Erario.

«DL milleproroghe»



Tra le proroghe contenute nel DL si segnala il differimento al 30.06.2014, dell'obbligo per le imprese e i professionisti, di installare terminali di pagamento con carte di debito (POS)

Cass. 6396/2014

Prova nell'accertamento da redditometro



La sentenza 6396/2014 della Corte di Cassazione prevede che, negli accertamenti da redditometro, la prova di un acquisto per incrementi patrimoniali è a carico del contribuente. Allo scopo è sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi esenti o di altre disponibilità; non risulta necessario, invece, provare l'effettiva destinazione di tali redditi.

Cass. n. 6389/2014- Accertamento induttivo



La Cassazione, con la sentenza 19.03.2014 n. 6389, ha affermato che l'atto impositivo è valido solo se le percentuali di ricarico relative all'accertamento induttivo rispetto a quelle riscontrate nel settore di appartenenza hanno uno scostamento abnorme, ossia tale da rendere inattendibile la contabilità. Pertanto, uno scostamento al di sotto del 10% fa ricadere l'onere della prova sull'Amministrazione finanziaria.

Risparmio energetico 55% e 65%



- **Comunicazione lavori tra il 2013 e il 2014**

Invio all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, della comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione IRPEF o IRES del 55% o del 65%, avviati nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno.

scadenza 31.03.2014

Spesometro



- Invio della comunicazione, cosiddetto spesometro, con i dati relativi al 2013

Scadenze:

- **10.04.2014** per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile.
- **20.04.2014** per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale